SENT. N. 87/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24545** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

SOCIETÀ AGRICOLA I.F. S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. ***omissis***, con sede legale in ***omissis***, via ***omissis***, PEC ***omissis*** *@open.legalmail.it*, in persona del rappresentante legale S.K., nato a ***omissis*** (***omissis***) il ***omissis***, cod. fisc. ***omissis***, residente in ***omissis***, corso ***omissis***;

R.M., nato a ***omissis*** il ***omissis***, codice fiscale ***omissis***, residente in ***omissis***, Cascina ***omissis***, in proprio e nella sua qualità di amministratore *pro tempore* della SOCIETÀ AGRICOLA I.F. S.r.l.;

S.K., nato a ***omissis*** il ***omissis***,

cod. fisc. ***omissis***, residente in ***omissis***, corso

omissis, cittadino italiano, in proprio e nella sua qualità di

amministratore *pro tempore* della SOCIETÀ AGRICOLA I.F. S.r.l.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM), come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 3 febbraio 2026, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento del complessivo importo di euro 36.174,86 in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

A fondamento dell'azione erariale, in estrema sintesi, la distrazione di un contributo a valere sui fondi PSR percepito dalla s.r.l. Società agricola I.

F. S.r.l.

In particolare, nel marzo 2016 la predetta società presentava una domanda di contributo inerente al Bando 2015 PSR 2014 - 2020 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole (M 4.1.1)" per la realizzazione di una serie di interventi di miglioria della propria azienda agricola, in ***omissis***.

La domanda veniva autorizzata con nota del 15 marzo 2017 della Direzione Agricoltura Alessandria della Regione Piemonte limitatamente all'importo di euro 77.252,70, pari al 40% delle spese di investimento oggetto di domanda, con erogazione di un acconto di euro 38.626,35 in data 3 agosto 2017.

Il termine di realizzazione degli investimenti oggetto di contributo era fissato

entro il 20/03/2018.

A seguito di istanza di proroga presentata dall'amministratore unico della società I.F. S.r.l. R.M. in data 15 marzo 2018, la

Direzione Agricoltura Alessandria della Regione Piemonte con nota del 5 aprile 2018 concedeva la proroga e fissava il termine del 20 settembre 2018 per ultimare i lavori e per presentare la già richiamata documentazione attestante l'effettiva esecuzione dell'intervento e l'avvenuto pagamento delle relative fatture.

Rammenta la Procura che in data 10 luglio 2018 la società veniva ceduta a

S.K. che ne assumeva anche le funzioni gestorie divenendone

amministratore unico il 16 luglio 2018, subentrando a I.A. che

aveva ricoperto tale funzioni per il limitato periodo di tempo dal 10 maggio 2018 (succedendo al convenuto R.).

In seguito alla mancata ultimazione dei lavori, la Direzione regionale avviava nei confronti della società I.F. S.r.l. il procedimento di revoca e di

recupero dell'anticipo liquidato di euro 38.626,35, conclusosi con nota del 13 gennaio 2020.

In diritto, la Procura richiama lo sviamento di risorse pubbliche, posta in essere non solo dal soggetto beneficiario ma anche dalle persone fisiche che materialmente hanno partecipato a tale distrazione, argomentando in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo del dolo.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Nessuno si è costituito per i convenuti.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in diritto

1. La domanda deve essere accolta.

2. Preliminarmente, stante la ritualità delle notifiche, va dichiarata la contumacia dei convenuti Società Agricola I.F. S.R.L., R.M.

e S.K.

3. Venendo al merito, com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite, 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

3.1 Quanto alla posizione dei convenuti R.M. e S.K.

in proprio, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte

dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che

dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n.

296 del 2013 nei seguenti termini: "*Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei*

fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

4. Venendo all'esame del merito, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 16 marzo 2016 la società agricola I.F. S.r.l. presentava una domanda di contributo inerente al Bando 2015–PSR 2014-2020–"Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole (M 4.1.1)", a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- la domanda aveva ad oggetto spese di investimento per euro 193.132,77;

- con nota 15 marzo 2017 la Direzione Agricoltura Alessandria della Regione Piemonte riconosceva alla società un contributo di euro 77.252,70, pari al 40% delle spese indicate;

- la stessa nota, nell'accogliere la domanda di contributo, precisava che:

a) tutti gli interventi si sarebbero dovuti concludere entro il 20 marzo 2018;

b) alla richiesta di saldo (il bando prevede l'erogazione di un anticipo fino al

50% dopo l'ammissione della domanda al sostegno) si sarebbero dovute allegare, tra l'altro, le fatture quietanzate con una specifica dicitura, copia dei bonifici bancari o RIBA attestanti i relativi pagamenti, attestazione di fine dei lavori e delle richieste di agibilità con le dichiarazioni di conformità presentate all'ente di competenza per le opere edilizie ammesse, computo metrico consuntivo delle opere edili e una relazione tecnica;

- con mandato n. 0105033/00000001 del 3 agosto 2017 veniva erogato in favore della società un anticipo di euro 38.626,35;

- in data 15 marzo 2018 il convenuto R.M., divenuto amministratore unico della società I.F. S.r.l. in data 26 luglio 2017, presentava una domanda di proroga di sei mesi per la conclusione dei lavori, giustificata dall'impossibilità di portare a termine quelli già avviati stante l'approssimarsi della stagione invernale, "*periodo non idoneo sia sotto l'aspetto fondamentale della sicurezza dei lavoratori e sia come buona riuscita (per la temperatura esterna) dei lavori stessi*";

- con nota del 5 aprile 2018 la Direzione Agricoltura Alessandria della Regione Piemonte, in accoglimento dell'istanza di proroga, assegnava il termine del 20 settembre 2018 per ultimare i lavori e per presentare la prescritta documentazione;

- in data 10 luglio 2018 la società veniva ceduta a S.K., che ne assumeva anche le funzioni gestorie divenendone amministratore unico il 16 luglio 2018;

- con nota del 20 dicembre 2019 la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte avviava il procedimento di revoca nei confronti della società I.F. S.r.l.;

- con nota del 27 dicembre 2019, a firma del convenuto S., la società riconosceva il proprio debito, comunicando "*di voler provvedere alla restituzione integrale delle somme*" ed affermando che l'inadempimento sarebbe dipeso da imprecisate cause non imputabili alla scrivente società;

- in data 13 gennaio 2020 la Direzione Agricoltura Alessandria della Regione Piemonte emanava il provvedimento di revoca del contributo con richiesta di recupero dell'anticipo liquidato di euro 38.626,35;

- ad oggi, il credito residuo, come comunicato da Arpea, risulta pari ad euro 36.174,86.

La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla società beneficiaria i.F. s.r.l.

4.1 In particolare, il bando "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1 e 4.1.2. D.G.R. n. 78 - 2686 del 21.12.2015", finalizzato a "*migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie*", prevedeva espressamente l'assegnazione di un "*termine per il completamento dell'investimento/insediamento ammesso (massimo 18 mesi per le zone di montagna, 12 mesi per le altre zone, termini prorogabili su domanda del richiedente al massimo di 6 mesi per giustificati motivi)*".

Inoltre, lo stesso bando prevedeva che "*dopo l'ammissione della domanda al sostegno, ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o*

assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto", precisando che "*il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione degli investimenti e degli acquisti e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti medesimi*".

4.2 Seppure non espressamente prevista, il meccanismo di operatività del bando, con il versamento del saldo al deposito della documentazione comprovante gli interventi svolti entro il termine perentorio, integrava la stessa essenza della rendicontazione, mai presentata dai convenuti.

L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio, costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.

4.3 È chiaro, infatti, che se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica, e questa non viene realizzata (come parzialmente riconosciuto dagli stessi convenuti, prima nell'istanza di proroga quindi nella manifestazione della volontà di restituzione dell'acconto) o non viene documentata (non essendo mai stata depositata la documentazione a dimostrazione dell'effettività delle spese), viene da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152; C. conti, sez. Piemonte, 9 aprile 2024, n. 22; C. conti, sez.

Piemonte, 21 novembre 2024, n. 162; C. conti, sez. Piemonte, 15 maggio 2024, n. 55).

4.4 Venendo all'elemento soggettivo, la circostanza che i soggetti coinvolti non abbiano mai trasmesso la documentazione necessaria, nonostante i solleciti ricevuti da Arpea, induce la Sezione a ritenere sussistente, fin dalla presentazione della domanda di agevolazione (o, quantomeno, fin dalla presentazione dell'istanza di proroga a firma del convenuto R.), una volontà fraudolenta di distrazione del contributo richiesto dalla finalità dichiarata e ammessa.

È pacifico, infatti, che entrambi i convenuti, autori dell'istanza di proroga il R. e della dichiarazione successiva al provvedimento di revoca il S., fossero pienamente consapevoli della mancata realizzazione dell'intervento ed abbiano perseverato nella condotta inadempiente, nonostante l'invito alla regolarizzazione della posizione societaria.

5. Di tale danno, alla luce della giurisprudenza sopra citata, sono quindi chiamati a rispondere solidalmente tanto la Società Agricola I.F. S.R.L., quale soggetto percettore del finanziamento, quanto i convenuti R. e S., essendo entrambi soci amministratori durante il periodo di gestione del finanziamento.

5.1 La peculiare posizione del socio amministratore, infatti, impone di fondarne la responsabilità sui poteri gestori allo stesso spettanti, poteri che comportano inevitabilmente l'onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della propria società.

Ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie in esame, si tratta di attività comportanti l'assunzione, in capo alla società beneficiaria, di pregnanti

obblighi aventi natura e riflessi latamente pubblicistici: in queste ipotesi, a parere di questo Collegio, dalla responsabilità civilistica non può non derivare una responsabilità contabile, autonomamente e saldamente ancorata all'onere di diligenza gravante su ciascun socio amministratore ed alla presunzione legislativa di compartecipazione nella gestione degli affari societari (cfr. Corte conti, Sez. Piemonte., sent. n. 83/2023).

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Condanna la Società Agricola I.F. S.R.L., R.M. e

S.K., in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma

di euro 36.174,86 in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione dei contributi sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;

Condanna la Società Agricola I.F. S.R.L., R.M. e

S.K., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in

favore dell'Erario, spese liquidate in euro 1.430,85 (millequattocentotrenta/85).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Cristiano BALDI Consigliere estensore

Ivano MALPESI Consigliere

Il Giudice estensore Il Presidente

Cristiano BALDI Marco PIERONI

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 15/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente